

# Il Vincolo «assente»: *Ecologico*

Il «vincolo» in ambito forestale è stato introdotto nel 1923 da [Luigi Serpieri](#) con il [Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923: Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani](#):

- 1 Art. 1. Sono sottoposti a [vincolo per scopi idrogeologici](#) i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione (...) possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.  
Art. 7. La trasformazione dei boschi in altre qualità (...) è subordinata ad autorizzazione nel [comitato forestale](#) (...)  
Art. 8. (...) Il comitato dovrà prescrivere le modalità del governo, utilizzazione dei boschi e pascolo nei boschi (...)  
Art. 13. Le zone vincolate nelle quali (...) risulti cessato il pericolo di danni (...) su proposta dell'amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, possono essere dichiarate esenti dal vincolo.  
Art. 17. I [boschi che difendono](#) terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sotterramento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni [igieniche](#) locali, possono essere sottoposti a limitazioni d'uso. (...) Possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi (...) per ragioni di [difesa militare](#) (...) Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni (...) sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo.  
Art. 20. Riconosciuta la necessità del vincolo (...) verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco (...)

- 2 Nell'agosto del **1985**, rinnovate necessità di tutela hanno portato all'introduzione del [vincolo paesaggistico](#). La cosiddetta [Legge Galasso](#), recante «[disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale](#)» interessa: i territori costieri, contermini ai laghi, i fiumi, i torrenti, le montagne (oltre 1.600 m per le Alpi; oltre i 1.200 m per gli Appennini e per le isole), i ghiacciai e i circhi glaciali, i parchi e le riserve, i boschi, le zone gravate da usi civici, le zone umide, i vulcani e le zone di interesse archeologico.  
Questa norma aggiunge un concetto importante al «vincolo» riconoscendo ad alcune porzioni di territorio naturale un valore intrinseco di «[bellezza](#)» in quanto tali. Si tratta di un elemento di grande importanza sociale che include tutti i boschi presenti in Italia consolidandone in maniera significativa il «[valore collettivo](#)».

- 3 Nel corso degli anni, le congenite difficoltà di applicazione di norme così «sottili» hanno determinato una sempre più affrettata lettura negativa del concetto di «vincolo», osservato come semplice «[limitazione d'uso](#)» (divieto), e non come garante del valore pubblico del territorio.  
A distanza di quasi un secolo dal Regio Decreto, e di oltre 30 anni dalla Legge Galasso, le rinnovate «necessità» di gestione multifunzionale dei soprassuoli suggerirebbero, non solo una riabilitazione concettuale del «vincolo», ma anche l'introduzione di un nuovo «vincolo» che riconosca all'ambiente naturale anche una funzione prettamente ecologica: «[vincolo ecologico](#)».  
L'[Ecologia](#), da intendersi nella sua definizione più accademica (quindi non solo naturale-ambientale, ma anche fisica), rappresenterebbe quindi il perfetto elemento d'unione tra tutte le necessità pubbliche fin'ora discusse.

